

SHARENTING E RISERVATEZZA DEL MINORE IN RETE
SHARENTING AND CONFIDENTIALITY OF CHILDREN ONLINE

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 3550-3569



Massimo
FOGLIA

ARTÍCULO RECIBIDO: 28 de noviembre de 2021
ARTÍCULO APROBADO: 22 de febrero de 2022

RESUMEN: Il contributo affronta il tema del diritto alla riservatezza del minore nel contesto dei social media.

PALABRAS CLAVE: Sharenting; minori; riservatezza.

ABSTRACT: *The work addresses the issue of the minor's right to privacy in the context of social media.*

KEY WORDS: Sharenting; minors; right to privacy.

SUMARIO.- I. INTRODUZIONE.- II. LO SHARENTING IN ITALIA.- III. ESISTENZA DIGITALE DEL MINORE E RIMEDI CIVILISTICI.- IV. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL MINORE NEL CONTESTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI.- V. CONCLUSIONI.

I. INTRODUZIONE.

Se si vuole giungere, nell'era tecnologica, al significato di identità personale nella sua piena comprensione biografica, occorre monitorare quella propaggine di noi stessi che germoglia dal terreno d'un altro mondo, quello della rete. I cosiddetti nativi digitali si muovono con naturalezza nel contesto dei *social media* sin dai primi anni di vita; essi hanno una connaturata propensione a "vivere in pubblico" e una parte rilevante della loro vita (ma ormai pure quella dei loro genitori) si svolge in questa dimensione elettronica¹.

È in tale contesto che appare interessante osservare come la responsabilità genitoriale debba operare nel rispetto di quei doveri di cura e di controllo che garantiscono lo sviluppo della personalità e dell'identità dei figli minori². Un angolo prospettico particolarmente favorevole a tale disamina è rappresentato dal diritto alla riservatezza del minore³. Occorre chiarire sin d'ora quale significato dare al concetto di riservatezza nell'ambito di questa breve riflessione. Due sono le

- 1 V. per tutti RODOTÀ, S.: *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2006, p. 103 e p. 108 e Id.: *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 327, il quale si chiedeva se, in tale contesto, avessero ancora senso regole che privilegiano un bisogno di vita privata.
- 2 Tra le opere più recenti v. BIANCA, C.M.: *La riforma della filiazione*, in C.M. BIANCA (a cura di), Cedam, Padova, 2015, *passim*; Id.: *Diritto civile, 2, La famiglia - le successioni*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 313 ss.; GORGONI, A.: *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Cedam, Padova, 2017. In dottrina la tematica è stata approfondita, in particolare, da GIARDINA, F.: "Interesse del minore: gli aspetti identitari", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 159; Id., "Morte della potestà e capacità del figlio", *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1609 ss.; THIENE, A.: "Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali", *Fam. dir.*, 2017, p. 172; SESTA, M.: "Famiglia e figli a quarant'anni dalla riforma", *ivi*, 2015, p. 1009; FERRANDO, G.: "Stato unico di figlio e varietà dei modelli familiari", *ivi*, p. 952; AL MUREDEN, E.: "La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità dei modelli familiari", *ivi*, 2014, p. 466; DE CRISTOFARO, G.: "Dalla potestà alla responsabilità genitoriale. Profili problematici di una innovazione discutibile", *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, in particolare p. 782 e p. 788.
- 3 V. BIANCA, C.M.: *Diritto civile, I, La norma giuridica - i soggetti*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 175 ss. Sul dibattito, nella letteratura italiana, sul diritto alla riservatezza v. GIAMPICCOLO, G.: "La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza", *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, p. 458 ss. e PUGLIESE, G.: "Il diritto alla «riservatezza» nel quadro dei diritti alla personalità", *Riv. dir. civ.*, 1963, I, p. 605 ss. Il diritto alla riservatezza, diretto a tutelare principalmente l'intimità privata del soggetto tutelato dalle ingerenze da parte di terzi, va tenuto distinto dal diritto alla privacy, inteso come corretto trattamento dei dati personali. Sottolinea opportunamente tale distinzione BIANCA, M.: "Il minore e i nuovi media", in R. SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore d'età. Itinerari di diritto minorile*, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, p. 151 ss., ma v. anche BIANCA, C.M.: *Diritto civile, I, cit.*, p. 176, il quale insegnava: «Il diritto alla riservatezza tutela l'esigenza della persona a che i fatti della sua vita privata non siano pubblicamente divulgati. Questo diritto si distingue rispetto al diritto alla segretezza in quanto vieta la pubblica diffusione dei fatti della vita privata altrui mentre il diritto alla segretezza vieta l'abusiva conoscenza della vita altrui e la comunicazione a terzi dei fatti riservati. Può anche dirsi, quindi, che la riservatezza protegge il soggetto contro la curiosità pubblica, mentre la segretezza lo protegge contro la curiosità individuale».

• Massimo Foglia

Ricercatore di diritto privato, Università degli studi di Bergamo. E-mail: massimo.foglia@unibg.it

È utile sottolineare che la tutela della riservatezza e dei dati personali del minore opera non soltanto nei confronti dei terzi¹¹, ma anche nei confronti dei genitori. A questi ultimi è imposto, per un verso, un divieto di intrusione incondizionata nella privacy del minore all'interno della famiglia o nei luoghi che il minore frequenta; per altro verso è dovere del genitore evitare esternazioni che abbiano ad oggetto dati personali del minore nei confronti di terze persone, che in tal modo ne vengano a conoscenza senza una ragione giustificatrice¹².

La questione che si vuol trattare si situa sul crocevia tra il diritto del minore alla privacy (che incorpora il potere di escludere le ingerenze altrui) e la responsabilità genitoriale (dotata invece della forza di invadere la sfera altrui nell'adempimento di un potere/dovere)¹³. Ad orientare l'asticella, come è noto, è il cosiddetto "best interest of the child"¹⁴; un principio, tuttavia, vuoto di contenuti specifici e la cui applicazione varia a seconda di molteplici elementi contestuali, imponendo così un'attenta analisi del caso concreto ed una valutazione delle personali circostanze di vita del minore.

II. LO SHARENTING IN ITALIA.

Una condotta lesiva della riservatezza dei figli minori ad opera dei genitori si configura nei comportamenti mediante i quali gli stessi genitori diffondono immagini o informazioni riguardanti i figli minori sui *social network* o altrove, senza il loro consenso oppure all'insaputa o nonostante l'opposizione dell'altro genitore¹⁵. In area anglofona tale fenomeno prende il nome di *sharenting*.

11 Sul punto v. CAMARDI, C.: "Minore e privacy", cit., p. 126; CARRIERO, V.: "Privacy del minore e potestà dei genitori", *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 1004 e p. 1011; SCALISI, A.: "Famiglia e diritti del minore", *Fam. pers. succ.*, 2006, p. 815 e p. 821 ss.; THIENE, A.: "Riservatezza e", cit., p. 173 ss.

12 CAMARDI, C.: "Minore e", cit., p. 129. Ulteriori pericoli che minacciano l'autonomia ed il governo dell'identità digitale del minore possono configurarsi nella possibilità che il profilo di un utente, presente in rete, possa essere accostato a testi, messaggi o immagini raffiguranti una falsa realtà dei gusti, delle opinioni o dei convincimenti della persona interessata; che la rappresentazione distorta e fuorviante del patrimonio intellettuale e personale dell'interessato possa integrare una lesione del diritto all'onore ed alla reputazione; che l'immagine di un utente venga diffusa senza il consenso dell'interessato e che venga sottratta l'identità digitale altrui. Tale casistica è tratta da PASQUINO, T.: "Identità digitale della persona, diritto all'immagine e reputazione", in E. Tosi (a cura di), *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 106. Tutti questi esempi mettono in luce la potenziale pericolosità di un luogo, quello della rete, che non conosce confini geografici.

13 In questi termini CAMARDI, C.: "Minore e", cit., p. 117.

14 Sul punto v. SCALISI, V.: "Il superiore interesse del minore. Ovvero il fatto come diritto", *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 405; LENTI, L.: "Note critiche in tema di interesse del minore", *ivi*, 2016, p. 86; SENIGAGLIA, R.: *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Jovene Editore, Napoli, 2013, p. 85, 145 ss.; SALANITRO, U.: "Azioni di stato e favor minoris tra interessi pubblici e privati", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 552; LUCCHINI GUASTALLA, E.: "Maternità surrogata e best interest of the child", *ivi*, 2017, p. 1722; FALLETTI, E.: "Vita familiare e vita privata nel caso Paradiso e Campanelli di fronte alla Grande Camera della Corte di Strasburgo", *Fam. dir.*, 2017, p. 729.

15 In questa prospettiva il dovere di vigilanza dei genitori consiste pure nella protezione del minore e dei suoi dati dalla ingerenza di terzi soggetti. V. CAMARDI, C.: "Minore e", cit., p. 130.

Lo *sharenting* (neologismo nato dalla combinazione di *parenting* e *sharing*)¹⁶ indica quella diffusa tendenza dei genitori a condividere sul web tutto ciò che riguarda i propri figli: dal momento della nascita alla prima poppata, dal primo sorriso alle prime parole, dai primi passi al primo compleanno e via dicendo.

Negli Stati Uniti tale tendenza è oggetto di studio anche nella letteratura giuridica¹⁷. Di recente sono apparsi i primi contributi con riguardo al potenziale conflitto tra diritto dei genitori a condividere *online* immagini dei figli (oltre che discutere e confrontarsi sulla vita e l'educazione di questi ultimi) e, di contro, l'interesse dei minori alla tutela della loro *privacy* e identità digitale¹⁸.

Nella società moderna, infatti, accade sovente che siano proprio i genitori a lasciare nella rete la prima *digital footprint*¹⁹ dei loro figli; una traccia digitale indelebile, capace di resistere all'azione del tempo e rimanere nel web anche quando i figli diventeranno adulti, col rischio che questi, in futuro, possano considerarla lesiva della propria identità personale e ricevere nocimento da tale indesiderata esposizione di sé²⁰.

È utile dunque svolgere qualche considerazione con riguardo al "valore" della propria immagine, quale frammento dell'identità personale dell'individuo sin dai primi anni di vita, per cogliere appieno il motivo di tanta preoccupazione relativamente alla divulgazione delle immagini nella rete.

16 Per un'efficace rappresentazione del fenomeno, si consiglia la visione del video apparso nel sito del *New York Times* il 7 agosto 2019 al seguente url: <https://www.nytimes.com/2019/08/07/opinion/parents-social-media.html> (consultato il 16.5.2021).

17 Cfr. SHMUELI, B. - BLECHER-PRIGAT, A.: *Privacy for Children*, 42 *Colum. Hum. Rts. L. Rev.* 759 (2011); HARMON COOLEY, A.: *Guarding Against a Radical Redefinition of Liability for Internet Misrepresentation: The United States v. Drew Prosecution and the Computer Fraud and Abuse Act*, 14 *J. Internet L.*, Feb. 2011, 1, 23; McPEAK, A.: *Social Media Snooping and Its Ethical Bounds*, 46 *Ariz. St. L.J.* 845, 848 (2014).

18 V., in particolare, STEINBERG, S.B.: *Sharenting: Children's Privacy In The Age Of Social Media*, *Emory Law Journal* 66 (2017), pp.839-1007, secondo la quale le corti americane, seppur riconoscano un interesse alla *privacy* del minore come meritevole di protezione, attribuiscono maggior rilevanza al diritto dei genitori al controllo sull'educazione dei propri figli e ai limiti della loro *privacy*: «Current laws protecting children's privacy reflect the strong tradition of parental rights to control and shape the lives of their children. Many laws aimed at protecting children's privacy are written from the paternalistic viewpoint that the parent has exclusive control over the disclosure of a child's personal information».

19 Cfr. STEINBERG, S.B.: *Sharenting*, cit., p. 849 s. Le tracce o impronte della propria identità costruita tramite informazioni pubblicate online sono destinate a perdurare negli archivi digitali ed avere conseguenze anche nel lungo periodo. Sono dati "persistenti" che in futuro potranno sempre influire sull'immagine dell'interessato diventato ormai "adulto". Cfr. McPEAK, A.: *The Facebook Digital Footprint: Paving Fair and Consistent Pathways to Civil Discovery of Social Media Data*, 48 *Wake Forest L. Rev.* 887, 911 (2013).

20 Cfr. CAGGIANO, I.A.: "Privacy e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del Regolamento UE 2016/679, tra diritto e techno-regolazione", *Famiglia*, 2018, p. 3 ss., la quale osserva che, anche in ragione dell'esibizionismo dei genitori, il minore si trova ad essere spesso online, pure prima di nascere, "sotto forma di ecografia". Si dà origine, così, ad una identità digitale che precede quella anagrafica e che non risponde alla proiezione del sé voluta dall'individuo una volta maturo. Sicché il minore ha bisogno di essere particolarmente protetto da un'esposizione o sovraesposizione di dati per i possibili rischi sullo sviluppo della sua personalità, per l'esteso tracciamento della persona (profilazione) nel corso dell'intera vita, per i furti di dati o di identità, che se relativi al minore possono avere ripercussioni più gravi. Per ulteriori approfondimenti sul tema del consenso del minore v. R. SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e, cit.*; ASTONE, A.: *I dati personali dei minori in rete. Dall'internet delle persone all'internet delle cose*, Giuffrè, Milano, 2019.

Va sottolineato che l'immagine è, da un lato, la rappresentazione con mezzi tecnici o grafici dell'aspetto fisico di una persona; dall'altro essa costituisce l'espressione pubblica più generale della sua personalità. È stato detto che l'immagine di ciascun individuo è lo specchio di una memoria personale e, contemporaneamente, di una memoria sociale²¹. Tutto ciò evidentemente risulta amplificato nella dimensione digitale e nelle interazioni sociali sul web, dove mondo reale e mondo virtuale si trasformano reciprocamente al punto che «quando ci confrontiamo con la nostra immagine nello specchio della macchina arriviamo a vederci in modo diverso»²², poiché «il mondo immateriale cattura la nostra vita e la traduce attraverso nuove convenzioni, artificiali e tecnologiche»²³.

Chiarito il ruolo fondamentale della propria immagine, può essere affrontato il profilo giuridico della questione, sul presupposto che la pubblicazione di una fotografia *online* si inquadra nel trattamento di dati personali e sensibili, e costituisce interferenza nella vita privata del minore, anche se si tratta dei propri figli²⁴.

Va detto che, di regola, i genitori devono rispettare la riservatezza della vita personale del minore a partire dall'età nella quale lo stesso comincia a manifestarla in relazione alla sua maturità²⁵. Nel caso di minore munito della capacità di discernimento (è il caso del "grande minore"), questi potrà direttamente reagire contro i genitori, quantomeno manifestando una qualche forma di opposizione. Mentre quando il fenomeno riguarda i cosiddetti *petits enfants*, per i quali non

21 Eco, U.: "Ero troppo preoccupato a fotografare e non ho guardato", riflessioni sulla fotografia rese in occasione del XXXVIII Congresso dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici, dal titolo «La fotografia: oggetto teorico e pratica sociale», tenutosi a Roma dall'8 al 10 ottobre 2010, reperibile in www.doppiozero.com/materiali/fuori-busta/umberto-eco-e-paolo-fabbi-due-riflessioni-sulla-fotografia (cit. da PERON, S.: "Sul divieto di diffusione sui social network delle fotografie e di altri dati personali dei figli", *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 589).

22 TURKLE, S.: *La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell'epoca di Internet*, Apogeo, Milano, 1997, p. 1.

23 RICCIARDI, M.: "Lo schermo e lo specchio", introduzione a TURKLE, S.: *La vita*, cit., p. 13.

24 Il quadro normativo, con riferimento particolare al diritto all'immagine, si articola su più livelli. Esso trae anzitutto fondamento nell'art. 2 Cost. ed è altresì ricavabile dall'art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633). A queste norme deve poi aggiungersi il combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16, co. 1, della Convenzione di New York del 20.11.1989 ratificata dall'Italia con legge 27.5.1991 n. 176 (su cui v. DOGLIOTTI, M.: "I diritti del minore e la convenzione dell'ONU", *Dir. fam. pers.*, 1992, p. 301 ss.). A livello europeo, una specifica normativa di tutela dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione è contenuta ora nell'art. 8 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016, laddove l'immagine fotografica dei figli costituisce dato personale e la sua diffusione integra un'interferenza nella vita privata. Il GDPR prevede disposizioni specifiche dedicate al minore. Il considerando n. 38, in particolare, dichiara che «I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali». Sulla specifica disciplina sul trattamento dei dati personali dei minori d'età dettata dal Regolamento UE 2016/679 v. PERLINGIERI, C.: "La tutela dei minori di età nei «social networks»", *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1324 ss.; ASTONE, A.: *I dati personali*, cit. e Id., "L'accesso dei minori d'età ai servizi della c.d. società dell'informazione: l'art. 8 del Reg. (UE) 2016/679 e i suoi riflessi sul codice per la protezione dei dati personali", *Contr. impr.*, 2019, p. 614 ss.; MONTARULI, V.: "La protezione dei dati personali e il minore", in V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 280 ss.

25 CAMARDI, C.: "Minore e", cit., p. 134.

può che sussistere una tutela “dinamica” della persona affidata al controllo di autorità garanti²⁶, il potere del genitore di incidere sulla riservatezza del minore nella rete conosce ben pochi argini sotto il profilo giuridico, dacché molto dipende dall'educazione, dalla cultura e dalla sensibilità degli stessi genitori al rispetto della sfera privata del minore.

È ovvio che il rafforzamento del diritto del minore alla costruzione della propria identità digitale non può certo tradursi in un diritto esclusivo di autorappresentazione²⁷, ma i principi sin qui delineati dovrebbero essere sufficienti ad impedire l'abuso del potere dei genitori, consistente nel rendere pubblica la sfera privata del minore (e per conseguenza incidere negativamente sulla costruzione dell'identità digitale del figlio) senza tener conto del suo interesse²⁸.

Quale autonomia e quale rilevanza allora assegnare ai figli e alle proprie risorse identitarie rispetto al potere di ingerenza dei genitori nella vita privata del minore? Il dibattito dottrinale in Italia si può riassumere in due opposte visioni: un'impostazione più tradizionalista e rigida della “potestà” genitoriale (com'era definita prima dell'intervento legislativo del 2013)²⁹, da un lato; e l'opinione di chi, dall'altro, attribuisce all'identità del figlio un «criterio-guida imprescindibile dell'azione educativa e delle decisioni dei genitori», e alla capacità di discernimento «lo strumento indispensabile per garantire il rispetto di una personalità in divenire»³⁰.

26 V., da ultimo, ASTONE, M.: “La protezione dei dati personali e il (possibile) ruolo dell'autorità garante per le comunicazioni”, *Nuovo dir. civ.*, 2019, 3, p. 247 ss.

27 V. RODOTÀ, S.: *Tecnologie e diritti*, il Mulino, Bologna, 1995, p. 109: «Vi sono molti, e ben noti, motivi per rispondere dicendo che nessuno può avere il monopolio della propria presentazione “in pubblico”, sì che sarebbero illegittime tutte le rappresentazioni diverse da quelle in cui l'interessato si riconosce pienamente». Con riguardo ai dati personali del minore sussiste in ogni caso un principio che riconosce il superiore interesse del minore da bilanciarsi con le esigenze di protezione, v. MONTARULI, V.: “La protezione”, cit., p. 280 ss.

28 Cfr. FORCINITI, R.: “Tutela cautelare e d'urgenza e diffusione di immagini di soggetti minori sui social networks”, *Fam. dir.*, 2019, p. 591 ss., la quale giustamente osserva: «L'abitudine, sempre più diffusa, e talvolta addirittura compulsiva, di fotografare i momenti di vita dei bambini e di “immortalarli” postandoli immediatamente sui social, non consente loro di vivere momenti intensamente, ma anzi li induce a proiettarsi precocemente in un mondo non solo virtuale ma anche insidioso. È indubbio che, dalla disamina delle più importanti carte nazionali e sovranazionali, l'interesse del minore debba essere considerato sempre preminente. Dare l'esempio ai propri figli di una pubblicazione non controllata di foto personali sui social può predisporli altresì a subire le conseguenze di un uso distorto degli stessi». Cfr. anche SENIGAGLIA, R.: “Le misure”, cit., p. 49: «In sostanza, i genitori pur non essendo liberi rispetto al se (se educare, istruire, mantenere, assistere moralmente, ecc.), lo sono con riguardo al come, la cui definizione è demandata alla (ampia) discrezionalità (e non al mero arbitrio) degli stessi, sussistendo il (solo) limite di non arrecare pregiudizio all'interesse superiore del figlio. Un limite che con riguardo al “minore piccolo”, la cui personalità è in formazione – evidentemente educata dall'identità valoriale dei genitori, fermo restando il modello imprescindibile dei “valori di libertà emergenti dalla Costituzione” –, è rappresentato dalla dignità umana (art. 1, Carta dei diritti fondamentali UE); con riferimento, invece, al “minore grande”, la cui personalità si è già definita, il limite è rappresentato dalla sua identità, da tutto ciò che lo rende unico, distinguibile da chiunque altro».

29 Cfr. RUSCELLO, F.: “Autonomia dei genitori, responsabilità genitoriale e intervento «pubblico»”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 717.

30 GIARDINA, F.: “«Morte» della potestà e «capacità» del figlio”, *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1620.

L'analisi della giurisprudenza italiana, e in particolare delle pronunce di merito, dimostra quanto lo strumento del diritto sia inadeguato o comunque insufficiente ad affrontare un problema di tipo culturale che concerne anche l'educazione all'uso della rete. Alla base delle motivazioni dei provvedimenti di cui si dirà appresso, vi è infatti la preoccupante constatazione secondo cui «la diffusione incontrollata di fotografie e altri dati personali dei figli minori risponda più a un desiderio di riconoscimento e gratificazione del genitore, perseguiti attraverso il meccanismo della condivisione sui *social network* al fine di stimolare *like* e commenti da parte degli altri utenti, senza considerare le conseguenze che potrebbero derivare ai figli da tale condotta e, dunque, senza ponderare adeguatamente l'interesse oggettivo dei figli a non subire interferenza arbitrarie nella loro vita privata (quand'anche esse provengano da uno o da entrambi i genitori)»³¹.

Una breve ricognizione di alcune pronunce delle corti italiane potrà risultare utile a definire le coordinate del problema.

III. ESISTENZA DIGITALE DEL MINORE E RIMEDI CIVILISTICI.

Nella giurisprudenza delle corti di merito italiane si trova ormai un'ampia casistica con riferimento al dovere di vigilanza e di controllo dei genitori sulla protezione del minore e dei suoi dati nella rete. È emblematica, ad esempio, la vicenda di un minore sedicenne (sottoposto alla cura di un tutore a seguito della sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori), il quale aveva ripetutamente segnalato ai servizi sociali, incaricati ad attuare il percorso di sostegno, il forte senso di disagio causato dai comportamenti della madre, responsabile di aver divulgato attraverso i *social network post* e immagini relativi al figlio, alla loro complessa storia familiare ed alle controversie giudiziarie da loro attraversate³². Il Tribunale aveva ritenuto che la volontà espressa dal ragazzo di proseguire gli studi all'estero fosse fondata «sulla necessità di allontanarsi dall'attuale contesto sociale, nel quale tutti i compagni» erano a «conoscenza delle sue vicende personali, rese note dalla madre con uso costante e sistematico dei *social network*». Ad avviso del Tribunale, tale «massiccia presenza mediatica della vicenda del minore» giustificava il «turbamento dello stesso e la resistenza a proseguire gli studi in un contesto nel quale particolari della propria vita personale, erano ampiamente noti». Sicché, a tutela del minore, il Tribunale disponeva l'immediata rimozione di immagini, informazioni, dati relativi al figlio inseriti su *social network* dai genitori, inibendo loro, pena il pagamento di una somma di denaro *ex art. 614-bis c.p.c.*, la diffusione nella rete delle suddette immagini, informazioni o dati relativi al minore.

31 Così PERON, S.: "Sul divieto", cit., p. 589 ss.

32 Trib. Roma (ord.), 23 dicembre 2017, *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 589, con nota PERON, S.: "Sul divieto", cit., p. 589 ss.

In altri casi registrati dalle corti italiane, benché il minore non si dichiari contrario alla pubblicazione di proprie immagini in rete, risulta mancare il consenso di entrambi i genitori alla divulgazione di tali immagini. È il caso riguardante una madre che aveva acconsentito alla pubblicazione su *Facebook* di fotografie della figlia sedicenne in pose allusive e provocanti, nonostante l'opposizione del padre³³. Analogamente, in altra vicenda affrontata dal Tribunale di Mantova³⁴, il giudice aveva ordinato ad una madre, separata dal marito, presso la quale vivevano i due figli rispettivamente di tre anni e mezzo e di un anno e mezzo, di non inserire le foto dei minori sui *social network* e di provvedere alla rimozione di tutte le immagini sino ad allora pubblicate senza il consenso del padre³⁵.

Questa breve ricognizione delle vicende più comuni nell'ambito del dovere di controllo dei genitori sui dati del minore nella rete mostra non solo come il problema esista, ma anche che ci sia sempre più esigenza di governarlo. Non è infrequente, difatti, che nell'ambito del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio i genitori si impegnino formalmente a non pubblicare o divulgare foto, immagini, video o altro materiale concernente il minore all'interno di una pagina *web*, un *blog*, un *social network* né come immagini di profilo su applicazioni come *WhatsApp* o e simili, senza il consenso congiunto di entrambi i genitori³⁶.

Gli strumenti di tutela in caso di violazione delle regole suddette, diretti a garantire una effettiva protezione del diritto di riservatezza del minore, possono essere incisivi, come si dirà ora, ma il vero problema è che quando un'immagine (o qualsiasi altra informazione o dato personale) viene immessa nella rete³⁷, la portata lesiva della sua divulgazione risulta particolarmente intensa poiché la perpetuità della rete determina inevitabilmente l'immanenza dell'informazione.

33 Trib. Prato, 28 ottobre 2016, reperibile nel database *DeJure*.

34 Trib. Mantova, 19 settembre 2017, con nota di NITTI, M.: "La pubblicazione di foto di minori sui social network tra tutela della riservatezza e individuazione dei confini della responsabilità genitoriale", *Fam. dir.*, 2018, p. 380.

35 Il giudice mantovano ha ritenuto che, nel caso di specie, l'inserimento di foto dei minori sui *social network* costituisce un «comportamento potenzialmente pregiudizievole» per essi e che il pregiudizio per i minori fosse «insito nella diffusione della loro immagine sui *social network*»: «in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto *on-line*, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che "taggano" le foto *on-line* dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia».

36 V., *inter alia*, Trib. Ferrara, 5 giugno 2017; Trib. Trieste, 18 luglio 2017; Trib. Velletri, 27 aprile 2017; Trib. Brescia, 2 settembre 2017, tutte reperibili nel database *DeJure*.

37 Cfr. SENIGAGLIA, R.: "Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale", *Nuove leg. civ. comm.*, 2017, p. 1023 ss., il quale osserva: «[...] nel trattamento dei dati operato in internet, focalizzare l'attenzione sul comportamento del gestore del sito sorgente risulta evidentemente riduttivo. L'informazione collocata nel cyberspazio si presta ad essere "raccolta" da chiunque, indicizzata e intrecciata, per il tramite di algoritmi, ad altre informazioni, facendo emergere un'identità virtuale dell'individuo oggettivamente diversa, perché artificiosa, da quella reale».

Ad ogni modo, al fine di proteggere la riservatezza del minore, il giudice può apprestare anzitutto una tutela inibitoria, come visto nella casistica giurisprudenziale suddetta, rivolgendo ai genitori l'ordine di immediata cessazione della diffusione sui *social network* di immagini, notizie e dettagli relativi alla vita privata del minore, nonché la rimozione di quanto già pubblicato in passato. È inoltre nel potere del giudice diffidare soggetti terzi dal diffondere tali informazioni, nonché consentire al genitore o al tutore di richiedere anche a terzi la rimozione di tali contenuti e ai gestori dei motori di ricerca di deindicizzare informazioni relative al minore³⁸.

Ulteriore strumento di grande rilevanza, poiché utile al fine di assicurare l'osservanza degli obblighi di fare, è rappresentato dall'istituto dell'*astreinte* di cui all'art. 614 bis del codice di procedura civile. Si tratta di una misura funzionale a favorire la conformazione a diritti della condotta della parte contro cui è disposta, nonché ad evitare la produzione di ulteriori danni, riducendo quindi l'entità del pregiudizio. In particolare, il giudice può stabilire che, in caso di mancata ottemperanza del genitore all'obbligo di interrompere la diffusione di immagini, video, informazioni relative al minore nei *social network*, ovvero di mancata ottemperanza all'obbligo di rimuovere tali dati, il genitore inadempiente dovrà corrispondere una somma di denaro al ricorrente (o al suo tutore) per la violazione posta in essere³⁹.

In proposito si è fatto notare che il contenuto generale della previsione di cui all'art. 614 bis c.p.c. non limita la concessione del rimedio dell'*astreinte* alle pronunce giudiziali di natura ordinaria rese al termine di controversia, essendo consentita la condanna a misure di coercizione indiretta, anche in sede cautelare⁴⁰, tutte le volte in cui la soddisfazione dell'interesse del ricorrente non possa prescindere dalla volontà e fattiva collaborazione dell'obbligato⁴¹.

IV. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL MINORE NEL CONTESTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI.

Un limite ulteriore che i genitori incontrano nel garantire il diritto alla riservatezza dei figli minori è rappresentato dal divieto di intromissione nella vita privata di questi ultimi. Ci si chiede, cioè, quando e fino a che punto i genitori possano intrudere nella sfera privata dei loro figli minorenni in un contesto sociale dominato dalle comunicazioni elettroniche e dai *social network*.

38 Il gestore del motore di ricerca deve essere considerato a tutti gli effetti di legge quale titolare del trattamento. Conseguentemente le azioni volte a chiedere la rimozione, cancellazione o deindicizzazione di un contenuto presente su internet possono essere rivolte sia a chi pubblica le informazioni sia ai gestori dei motori di ricerca.

39 V. Trib. Roma, 23 dicembre 2017, cit.

40 V. Trib. Rieti, 7 marzo 2019, *Fam. dir.*, 2019, p. 591 ss., con nota di commento di FORCINITI, R.: "Tutela cautelare d'urgenza", cit.; v. anche Trib. Mantova, 19 settembre 2017, cit.

41 V. Trib. Bari, 16 maggio 2016, *Giur. it.*, 2017, 839, con nota di MONTANARI, M.: "Astreinte in sede cautelare ed azione di manutenzione del contratto".

I comportamenti volti a “frugare” nella vita personale dei figli vanno dalla lettura non autorizzata della corrispondenza, degli appunti personali e di qualsiasi materiale che il minore ritenga riservato, fino alle cosiddette intrusioni informatiche, realizzate con qualunque mezzo, nei *device* usati dal minore per comunicare con terzi o per navigare. A ciò si aggiungano i sistemi di controllo a distanza mediante *webcam* o programmi utilizzati dai genitori per sorvegliare i figli, in casa o fuori.

Non v'è dubbio che il dovere di vigilanza dei genitori nei confronti dei figli includa anche un potere di sorveglianza e di ingerenza nella vita privata, inteso ad evitare la produzione di danni in capo ai figli medesimi o nei confronti di terzi, alla stregua degli artt. 2047 e 2018 del codice civile⁴². Tuttavia è altrettanto certo che tale ingerenza incontri un limite nel diritto di riservatezza del minore come sin qui descritto. È poi compito dell'interprete «elaborare un appropriato criterio di bilanciamento e tracciare il confine oltre il quale l'ingerenza dei genitori deve arrestarsi per non diventare “illecita”»⁴³, ma in via di principio si potrebbe affermare che il travalicamento da parte del genitore di quella sottile linea di confine che separa l'ingerenza legittima dall'intrusione ingiustificata (che nella realtà pratica rimane comunque difficile da tracciare nettamente) appare giustificato ogni qual volta l'intervento di questi risulti *funzionale* alla protezione del minore⁴⁴ ovvero ad evitare la produzione di pregiudizi in capo a terzi.

A ciò si aggiunga che i riferimenti normativi applicabili alla casistica in esame sono piuttosto vaghi, nel senso che non offrono indicazioni concrete e definitive in ordine ai limiti di ingerenza dei genitori. Si pensi all'art. 315 *bis* del codice civile, secondo cui il rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore dovrebbe costituire la bussola per orientare i genitori nell'educazione dei propri figli; specialmente in quella fascia d'età che prende avvio attorno ai 12 anni (ma anche di età inferiore se il figlio fosse capace di discernimento) in cui il figlio minore «ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano».

Basti pensare all'esempio classico del genitore che accede alla pagina *Facebook* del figlio per verificare presunte condotte illecite del minore e in tale occasione venga a conoscenza di altri dati, concernenti attività altre o esperienze del minore che nulla hanno a che fare con le ragioni che hanno motivato l'intromissione del genitore⁴⁵. La questione in dottrina è stata affrontata sotto un duplice profilo:

42 CAMARDI, C.: “Minore e”, cit., p. 130.

43 *Ibidem*.

44 Cfr. BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2, cit., p. 329, che sul significato di potestà osserva: «In quanto strettamente funzionalizzato all'interesse del minore e alla formazione della sua personalità, l'esercizio della potestà personale si evolve nel corso della formazione della personalità del figlio. Nella misura in cui il minore matura la capacità di fare le proprie scelte di vita viene meno la ragione del suo assoggettamento ad una scelta esterna».

45 È l'esempio proposto da CAMARDI, C.: “Minore e”, cit., p. 132.

con riguardo all'*an* del potere/dovere del genitore, la sua ingerenza si potrebbe giustificare allorquando il criterio del *best interest* richieda di violare la *privacy* del figlio⁴⁶; mentre con riferimento al *quantum e/o al quomodo* il genitore possa spingersi nella conoscenza o nella ricerca dei dati riguardanti la vita personale del figlio, si è osservato che le norme civilistiche sulle relazioni familiari non danno alcuna specifica indicazione⁴⁷, ma il bilanciamento dell'interesse del minore con quello del genitore dovrebbe rispettare quei principi dettati dal Regolamento UE in materia di *privacy*⁴⁸ in virtù dei quali «i genitori dovrebbero prendere conoscenza o “prelevare” soltanto quei dati necessari alla soluzione del problema esistenziale del minore in ragione del quale l'accesso è stato motivato»⁴⁹.

V. CONCLUSIONI.

L'epoca di internet ha segnato un radicale cambiamento nella costruzione dell'identità personale⁵⁰, che ora conosce anche una dimensione tecnologica e virtuale. Le persone sono occupate a convertire le loro esperienze in dati che fluiscono liberamente nella rete e sui *social network*⁵¹; informazioni che, nel loro insieme, costituiscono un patrimonio digitale⁵², destinato ad alimentarsi ogni volta che il suo titolare affidi al web dati che lo riguardano, attraverso, ad esempio,

46 CAMARDI, C.: “Minore e”, cit., p. 133.

47 CAMARDI, C.: “Minore e”, cit., p. 135.

48 Si allude in particolare ai principi della necessità e finalità, della pertinenza, della proporzionalità, della limitazione o non eccedenza dei dati.

49 CAMARDI, C.: “Minore e”, cit., p. 136.

50 Secondo un'ormai risalente definizione della Corte di Cassazione, «l'identità rappresenta una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni»: così Cass. 22.6.1985, n. 3769, *Foro it.*, 1985, I, p. 2211 ss. con nota di R. PARDOLESI.

51 BIANCA, M.: “Il minore”, cit., p. 150, osserva come «i nuovi media rispetto al soggetto minore d'età, proprio perché utilizzati da soggetti la cui personalità è ancora in formazione, sono diventati strumenti di costruzione della stessa esistenza e della identità dei giovani, e sono i fattori cui è principalmente addebitabile la formazione di una *esistenza digitale* che talvolta assorbe o prevarica la loro esistenza fisica non virtuale. La dimensione assorbente della *esistenza digitale* dei soggetti minori di età mostra lo scarto e la distanza rispetto all'uso dei nuovi media da parte dei soggetti adulti, denunciando la maggiore pericolosità e le insidie della loro *infosfera digitale*» (corsivo dell'A.).

52 Tale patrimonio “digitale” è destinato altresì a divenire oggetto di successione ereditaria. Per un approfondimento sul tema della c.d. “eredità digitale”, v. CAMARDI, C.: “L'eredità digitale. Tra reale e virtuale”, *Dir. inform.*, 2018, p. 92; MARINO, G.: “La successione digitale”, *Osserv. dir. comm.*, 2018, p. 167 ss.; RESTA, G.: “La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali”, in A. MANTELERO - D. POLETTI (a cura di), *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo tra Italia e Spagna*, Pisa University Press, Pisa, 2018, p. 403 ss.; PATTI, F.P. - BARTOLINI, F.: “Digital Inheritance and Post Mortem Data Protection: The Italian Reform”, *European Review of Private Law*, 2019, 5, p. 1181 ss.; CINQUE, M.: “La successione nel «patrimonio digitale»: prime considerazioni”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 645 ss.; MAGNANI, A.: “L'eredità digitale”, *Riv. not.*, 2014, p. 147 ss.; DEPLANO, S.: “La successione a causa di morte nel patrimonio digitale”, in C. PERLINGIERI - L. RUGGIERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, ESI, Napoli, 2015, p. 427 ss.; SASSO, I.: “La tutela dei dati personali “digitali” dopo la morte dell'interessato alla luce del Reg. UE 2016/679”, *Dir. succ. fam.*, 2019, p. 181 ss.; VIZZONI, L.: “Mandato post mortem ed eredità digitale”, *RivistaFamilia.it*, 2019.

l'utilizzo di profili dei social, *e-mail*, *tweet*, file di testo, immagini, *chat*, *account*, *cloud computing* e via dicendo⁵³.

L'esistenza di tale patrimonio informativo pone in luce una nuova dimensione della persona – un "oltremondo" – che si realizza nella cosiddetta mediasfera, e cioè nel virtuale contesto dei *social media*⁵⁴. Potrebbe sembrare un paradosso discutere di riservatezza su tali premesse, ma da uno sguardo più attento appare subito chiaro che il bisogno di tutela della propria intimità accresce proprio lì dove aumentano i rischi e i pericoli di una sua irrimediabile frustrazione.

È in tale cornice che emerge con solare evidenza non soltanto il ruolo fondamentale della protezione dei dati personali del minore, oggi intesa nella più moderna accezione di «forma di controllo sul modo in cui l'identità individuale può essere costruita»⁵⁵, ma anche del diritto alla riservatezza del minore.

Per un verso, tale diritto è stato qui inteso in maniera esemplificativa «quale diritto a che i genitori rispettino l'intimità della vita del minore sui *social networks*»⁵⁶; per altro verso, si tratta di un diritto del minore alla costruzione della propria identità digitale che, in virtù del principio del *best interest*, pone un limite al potere dei genitori di rendere pubblica la sfera privata del minore senza tener conto del suo interesse.

Tuttavia, su tale controllo dei dati del minore, specialmente quando si tratta di *petits enfants*, appare decisivo il ruolo dei genitori nell'ambito dell'esercizio della loro responsabilità genitoriale. Parte della dottrina ritiene infatti che il concetto di educazione debba oggi ricomprendere anche un'educazione ad un buon uso dei *social network* per comporre in un giusto equilibrio opportunità e rischi⁵⁷. E che tale problematica richieda altresì un cambiamento di paradigma relativamente ai

53 In area anglofona si è giunti a coniare un nuovo termine per indicare un fenomeno che taluni non esitano a definire una nuova religione: il dataismo (in inglese, *dataism*). Fenomeno che poggia sull'idea secondo cui le esperienze umane non avrebbero un valore intrinseco: il valore, cioè, non consisterebbe nel vivere esperienze, ma piuttosto nel trasformarle in dati e nel condividerle. Così HARARI, Y.N.: *Homo deus*, Bompiani, Firenze-Milano, 2018, p. 473.

54 Con riferimento ai concetti di corpo fisico e corpo "elettronico", quest'ultimo inteso come «l'insieme delle informazioni che costruiscono la nostra identità», v. RODOTÀ, S.: *Diritto di*, cit., p. 315; RESTA, G.: "Identità personale e «identità digitale»", in G. RESTA (a cura di), *Dignità, persone, mercati*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 335.

55 MARINI, G.: "La giuridificazione", cit., p. 364. Sulla definizione di *privacy* v. anche RODOTÀ, S.: *Tecnologie e diritti*, cit., p. 80, dove afferma: «il riferimento alla *privacy* esprime l'indicazione di un valore tendenziale più che una vera e propria definizione legislativa. E questo è confermato dal fatto che tutta la legislazione sulla protezione dei dati non contiene al suo interno formali definizioni di *privacy*».

56 BIANCA, M.: "Il minore", cit., p. 163.

57 V. al riguardo THIENE, A.: "Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1621: «Va da sé che nel percorso di istruzione circa l'utilizzo dei social media è fondamentale il ruolo educativo dei genitori, che non possono farsi trovare impreparati o peggio distratti di fronte agli strumenti informatici o di nuova generazione, compresi i siti di socializzazione e i servizi di messaggistica istantanea. Per favorire un ambiente online costruttivo e arricchente è necessario incoraggiare i fanciulli a sviluppare un pensiero critico e consapevole sulle opportunità ma anche sulle insidie del web».

soggetti coinvolti nella cura e nell'educazione del minore, rafforzando per tale via il ruolo della scuola e di altre istituzioni⁵⁸.

58 V. BIANCA, M.: "Il minore e i nuovi media", cit., p. 168.

BIBLIOGRAFIA

AL MUREDEN, E.: "La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità dei modelli familiari", *Fam. dir.*, 2014, p.466.

ASTONE, A.: "L'accesso dei minori d'età ai servizi della c.d. società dell'informazione: l'art. 8 del Reg. (UE) 2016/679 e i suoi riflessi sul codice per la protezione dei dati personali", *Contr. impr.*, 2019.

ASTONE, A.: *I dati personali dei minori in rete. Dall'internet delle persone all'internet delle cose*, Giuffrè, Milano, 2019, p.614ss.

ASTONE, M.: "La protezione dei dati personali e il (possibile) ruolo dell'autorità garante per le comunicazioni", *Nuovo dir. civ.*, 2019, 3, p.247ss.

BELVEDERE, A. - DE CRISTOFARO, M.: *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Giuffrè, Milano, 1980.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile, 1, La norma giuridica - i soggetti*, Giuffrè, Milano, 2002, p.175ss.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile, 2, La famiglia - le successioni*, Giuffrè, Milano, 2005, p.313ss.

BIANCA, C.M.: *La riforma della filiazione*, in C.M. BIANCA (a cura di), Cedam, Padova, 2015.

BIANCA, M.: "Il minore e i nuovi media", in R.SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore d'età. Itinerari di diritto minorile*, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, p.151ss.

BIANCA, M.: "La filter bubble e il problema dell'identità digitale", *MediaLaws*, 2019, 2., p.1ss.

CAGGIANO, I.A.: "Privacy e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del Regolamento UE 2016/679, tra diritto e tecno-regolazione", *Famiglia*, 2018, p.3ss.

CAMARDI, C.: "L'eredità digitale. Tra reale e virtuale", *Dir. inform.*, 2018, p.92.

CAMARDI, C.: "Minore e privacy nel contesto delle relazioni familiari", in R.SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore d'età*, p. 117 ss.

CAMARDI, C.: "Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore", *Juscivile*, 2018.

CARRIERO, V.: "Privacy del minore e potestà dei genitori", *Rass. dir. civ.*, 2004.

CINQUE, M.: "La successione nel «patrimonio digitale»: prime considerazioni", *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p.645ss.

DE CRISTOFARO, G.: "Dalla potestà alla responsabilità genitoriale. Profili problematici di una innovazione discutibile", *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p.782ss.

DEPLANO, S.: "La successione a causa di morte nel patrimonio digitale", in C. PERLINGIERI - L. RUGGIERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, ESI, Napoli, 2015, p. 427 ss.

DOGLIOTTI, M.: "I diritti del minore e la convenzione dell'ONU", *Dir. fam. pers.*, 1992, p.301ss.

FALLETTI, E.: "Vita familiare e vita privata nel caso Paradiso e Campanelli di fronte alla Grande Camera della Corte di Strasburgo", *Fam. dir.*, 2017, p.729.

FERRANDO, G.: "Stato unico di figlio e varietà dei modelli familiari", *Fam. dir.*, p.952.

FORCINITI, R.: "Tutela cautelare e d'urgenza e diffusione di immagini di soggetti minori sui social networks", *Fam. dir.*, 2019, p.591ss.

GIAMPICCOLO, G.: "La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza", *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, 458ss.

GIARDINA, F.: "«Morte» della potestà e «capacità» del figlio", *Riv. dir. civ.*, 2016, p.1609ss.

GIARDINA, F.: "Interesse del minore: gli aspetti identitari", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p.159.

GIARDINA, F.: "Morte della potestà e capacità del figlio", *Riv. dir. civ.*, 2016.

GORGONI, A.: *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Cedam, Padova, 2017.

HARARI, Y.N.: *Homo deus*, Bompiani, Firenze-Milano, 2018, p.473.

HARMON COOLEY, A.: *Guarding Against a Radical Redefinition of Liability for Internet Misrepresentation: The United States v. Drew Prosecution and the Computer Fraud and Abuse Act*, 14 *J. Internet L.*, Feb. 2011, 1, 23.

IRTI, C.: "Dato personale, dato anonimo e crisi del modello normativo dell'identità", *Jus*, 2020, p. 2.

LENTI, L.: "Note critiche in tema di interesse del minore", *Riv. dir. civ.*, 2016, p.86.

LUCCHINI GUASTALLA, E.: "Maternità surrogata e *best interest of the child*", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p.1722.

MAGNANI, A.: "L'eredità digitale", *Riv. not.*, 2014, p.147ss.

MARINI, G.: "La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità", *Riv. dir. civ.*, 2006, I, p.366.

MARINO, G.: "La successione digitale", *Osserv. dir. comm.*, 2018, p.167ss.

MCPEAK, A.: *Social Media Snooping and Its Ethical Bounds*, 46 *Ariz. St. L.J.* 845, 848 (2014).

MCPEAK, A.: *The Facebook Digital Footprint: Paving Fair and Consistent Pathways to Civil Discovery of Social Media Data*, 48 *Wake Forest L. Rev.* 887, 911 (2013).

MONTANARI, M.: "Astreinte in sede cautelare ed azione di manutenzione del contratto", *Giur. it.*, 2017, p. 839.

MONTARULI, V.: "La protezione dei dati personali e il minore", in V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2019, p.280ss.

NICHOLS, N.: *The Death of Expertise*, trad. it. *La conoscenza e i suoi nemici*, Luiss, Roma, 2018.

NITTI, M.: "La pubblicazione di foto di minori sui social network tra tutela della riservatezza e individuazione dei confini della responsabilità genitoriale", *Fam. dir.*, 2018, p.380.

ORIGGI, G.: "La democrazia può sopravvivere a Facebook? Egualitarismo epistemico, vulnerabilità cognitiva e nuove tecnologie", *Ragion pratica*, 2018, p.445ss.

PASQUINO, T.: "Identità digitale della persona, diritto all'immagine e reputazione", in E. TOSI (a cura di), *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Giuffrè, Milano, 2019, p.106.

PATTI, F.P. - BARTOLINI, F.: "Digital Inheritance and Post Mortem Data Protection: The Italian Reform", *European Review of Private Law*, 2019, pp.5-1181ss.

PERLINGIERI - L. RUGGIERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, ESI, Napoli, 2015.

PERLINGIERI, C.: "La tutela dei minori di età nei «social networks»", *Rass. dir. civ.*, 2016,p.1324ss.

PERON, S.: "Sul divieto di diffusione sui social network delle fotografie e di altri dati personali dei figli", *Resp. civ. prev.*, 2018,p.589.

PUGLIESE, G.: "Il diritto alla «riservatezza» nel quadro dei diritti alla personalità", *Riv. dir. civ.*, 1963, I,p.605ss.

RESTA, G.: "Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza", *Pol. dir.*, 2019,p.199ss.

RESTA, G.: "Identità personale e «identità digitale»", in G. RESTA (a cura di), *Dignità, persone, mercati*, Giappichelli, Torino, 2014.

RESTA, G.: "La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali", in A. MANTELERO - D. POLETTI (a cura di), *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo tra Italia e Spagna*, Pisa University Press, Pisa, 2018,p.403ss.

RICCIARDI, M.: "Lo schermo e lo specchio", introduzione a TURKLE, S: *La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell'epoca di Internet*, Apogeo, Milano, 1997.

RODOTÀ, S.: *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

RODOTÀ, S.: *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2006,p.327.

RODOTÀ, S.: *Tecnologie e diritti*, il Mulino, Bologna, 1995,p.109.

RUSCELLO, F.: "Autonomia dei genitori, responsabilità genitoriale e intervento «pubblico»", *Nuova giur. civ. comm.*, 2015,p.717.

SALANITRO, U.: "Azioni di stato e *favor minoris* tra interessi pubblici e privati", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018,p.552.

SASSO, I.: "La tutela dei dati personali "digitali" dopo la morte dell'interessato alla luce del Reg. UE 2016/679", *Dir. succ. fam.*, 2019,p.181ss.

SCALISI, A.: "Famiglia e diritti del minore", *Fam. pers. succ.*, 2006,p.815ss.

SCALISI, V.: "Il superiore interesse del minore. Ovvero il fatto come diritto", *Riv. dir. civ.*, 2018,p.405.

SENIGAGLIA, R.: "Le misure di protezione dell'interesse del soggetto minore di età tra autonomia ed eteronomia", in R. SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore d'età. Itinerari di diritto minorile*, Pacini Giuridica, Pisa, 2019,p.43ss.

SENIGAGLIA, R.: "Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale", *Nuove leg. civ. comm.*, 2017,p.1023ss.

SENIGAGLIA, R.: *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Jovene Editore, Napoli, 2013,p.85ss.

SESTA, M.: "Famiglia e figli a quarant'anni dalla riforma", *Fam. dir.*, 2015,p.1009.

SHMUELI, B. - BLECHER-PRIGAT, A.: *Privacy for Children*, 42 *Colum. Hum. Rts. L. Rev.* 759 (2011).

STEINBERG, S.B.: *Sharenting: Children's Privacy In The Age Of Social Media*, *Emory Law Journal* 66 (2017),p.839ss.

THIENE, A.: "Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018.

THIENE, A.: "Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali", *Fam. dir.*, 2017,p.172.

TURKLE, S.: *La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell'epoca di Internet*, Apogeo, Milano, 1997,p.1.

VIZZONI, L.: "Mandato *post mortem* ed eredità digitale", *RivistaFamilia.it*, 2019